



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

**Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale**

**Direzione generale delle politiche internazionali
e dell'Unione Europea**

PIUE III

Linee guida mantenimento prati permanenti

Anno di domanda 2018 e successivi

**Documento fondato sulle linee guida della Commissione UE
(DS/EGDP/2015/02-Rev1)**

il cui testo originale è in inglese ed è il solo facente fede

“PG”:

“PP”:

“TASSO (in generale)”:

TASSO ANNUALE:

TASSO DI RIFERIMENTO:

“RD”:

3. DEFINIZIONE DI PRATO PERMANENTE

La definizione di pascolo permanente è stata introdotta nella legislazione europea sui pagamenti diretti nel 2004 (reg. (CE) 795/2004). Dal 2015, e fino all'entrata in vigore del regolamento “Omnibus” nel 2018, come previsto dall'art. 4 (1) (h) del reg. (UE) 1307/2013, la categoria dei prati permanenti ha sostituito la precedente categoria di pascoli permanenti con alcuni cambiamenti nella definizione, in particolare comprendendo nel suo ambito altre specie come cespugli e/o alberi che possono essere pascolati e, qualora previsto dallo Stato Membro, può comprendere superfici dove il foraggio erbaceo non è predominante nel caso le superfici siano oggetto di pratiche locali tradizionali.

Gli elementi chiave per la classificazione di superfici agricole in questa definizione erano:

- la classificazione delle piante come erba o altre piante erbacee da foraggio come previsto dall'art. 4 (1) (i) del reg. (UE) 1307/2013;
- la successione per 5 anni consecutivi fuori rotazione.

La sentenza della Corte di Giustizia del 2 ottobre 2014 nel caso C-47/13, specifica ulteriormente l'interpretazione della definizione di prato permanente e chiarisce la successione delle specie foraggere nel prato-pascolo.

“la definizione di pascolo permanente prevista dall'art. 2 (2) (c) del reg. 1120/2009 [...] deve essere interpretata come terreno agricolo che è attualmente, e lo è stato per cinque anni o più, usato per la produzione di erba e altre piante erbacee da foraggio, anche se quel terreno è stato arato e seminato con un'altra varietà di pianta erbacea da foraggio diversa da quella precedente”.

La sentenza ha chiarito che la continuità di erba e altre piante erbacee foraggere era il fattore determinante per la classificazione delle superfici in prati permanenti. La sentenza faceva riferimento ai pascoli permanenti come definiti nella precedente definizione del reg. (CE) 1120/2009. Tuttavia, le sue conclusioni erano applicabili anche alla definizione di prato permanente prevista dal reg. (UE) 1307/2013, che rifletteva, per gli elementi rilevanti della sentenza, la precedente definizione di pascolo permanente. Gli ulteriori elementi introdotti dalla nuova definizione non appaiono rilevanti con riferimento alle conclusioni della Corte, poiché essi riguardano i tipi di piante che fanno parte dei prati e non le attività svolte su tali superfici.

Il regolamento “Omnibus” ha introdotto una maggiore flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda la classificazione dei pascoli permanenti modificando l'art. 4 (1) (h) e l'art. 4 (2) del reg. (UE) 1307/2013.

Le modifiche comportano che, su base volontaria, gli Stati membri possano decidere che, oltre alla “rotazione culturale”, anche il criterio “dell'aratura” non comporti la classificazione di prati temporanei e di terreni a riposo come prati permanenti dopo 5 anni. In altre parole, se l'agricoltore ara una parcella di terreno a maggese e/o occupata da prati temporanei entro un periodo di 5 anni, questa non diventa prato permanente.